

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 18 febbraio 2010.

Decadenza dell'azienda faunistico-venatoria Lannito Luogo Petrone, ubicata in agro di Avola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura;

Vista la nota, prot. n. 101673 del 10 novembre 2009, con la quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali ha conferito l'incarico al dr. Vito Sinatra di dirigere "ad interim" il servizio XI faunistico-venatorio ed ambientale;

Vista la nota, prot. n. 436 del 7 gennaio 2010, con la quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura, nelle more di dare completa attuazione al decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009, ha confermato l'attribuzione della gestione dei capitoli di spesa e d'entrata al dr. Vito Sinatra, dirigente ad interim del servizio XI;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano regionale faunistico venatorio;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge regionale;

Visto il decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie;

Visto il decreto n. 29/21 del 5 dicembre 1985, con il quale è stata istituita l'azienda faunistico-venatoria "Lannito Luogo Petrone", estesa Ha 203.37.30 ed ubicata in agro di Avola (SR);

Visto il decreto n. 25/21 del 18 agosto 1988, di proroga per anni quattro della predetta azienda;

Visto il decreto n. 2022 del 16 ottobre 1992, di ulteriore proroga della concessione fino al 31 dicembre 1998;

Visto il decreto n. 4878 del 31 dicembre 1999, di ulteriore proroga della concessione fino al 31 dicembre 2009;

Vista la nota, prot. n. 615 del 18 gennaio 2010, con la quale la Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Siracusa ha rappresentato che non era stata presentata dal concessionario dell'A.F.V. "Lannito Luogo Petrone" la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'ottenimento della proroga della concessione;

Considerato che in assenza di opportuna richiesta di proroga da parte del concessionario dell'A.F.V. Lannito Luogo Petrone questa viene a decadere in quanto la concessione è scaduta il 31 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, l'azienda faunistico-venatoria Lannito Luogo Petrone, ubicata in agro di Avola

(SR), contrade Lannito, Luogo, Petrone e Chiusa Cavallo, istituita con decreto n. 29/21 del 5 dicembre 1985, è decaduta.

Art. 2

I terreni costituenti l'azienda faunistico-venatoria Lannito Luogo Petrone sono restituiti alla libera fruizione venatoria, ove non sussistano divieti per motivi diversi.

È fatto obbligo al dott. Cappello Paolo, nella qualità di concessionario dell'A.F.V. Lannito Luogo Petrone, di rimuovere le tabelle monitorie posizionate lungo il confine aziendale.

Art. 3

L'unità operativa n. 64 - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 febbraio 2010.

Il dirigente del servizio ad interim: Sinatra

(2010.12.877)021

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 marzo 2010.

Modifica del decreto 19 novembre 2009, concernente modalità operative per l'impiego ed erogazione dei medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate (off-label) per casi specifici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Vista la legge n. 537/93 riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare per la farmaceutica, l'art. 8, comma 10, come modificato dall'art. 166 della legge n. 311/2004;

Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella GURI 31 dicembre 1993 n. 306 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della citata legge n. 537/93 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 febbraio 1998, n. 23, convertito con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94, che dispone che "...il medico, nel prescrivere una specialità di medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità";

Visto il D.M. 18 maggio 2001, n. 279, recante "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione del

costo delle relative prestazioni sanitarie”, che prevede, tra l’altro, all’art. 6, comma 3, che “le regioni, sulla base del fabbisogno della propria popolazione, predispongono modalità di acquisizione e di distribuzione agli interessati dei farmaci specifici, anche mediante la fornitura diretta da parte dei servizi farmaceutici pubblici”;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’accordo previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 111, attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione, di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale sottoscritto dal Ministro della salute, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Presidente della Regione in data 31 luglio 2007, successivamente approvato dalla Giunta regionale della Regione siciliana con delibera n. 312 dell’1 agosto 2007;

Visto l’art. 1, comma 796, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come richiamato all’art. 6 del citato accordo secondo il quale “gli interventi individuati dal piano allegato al presente accordo sono vincolanti, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la Regione siciliana e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria”;

Considerato che con la suddetta delibera n. 312 dell’1 agosto 2007, l’Assessore regionale per la sanità è stato incaricato dalla Giunta regionale di dare esecuzione all’accordo e al Piano relativo e di provvedere all’attuazione delle misure e degli interventi contenuti in tale atto per il triennio 2007/09, che sono stati resi noti con decreto dell’Assessore per la sanità del 6 agosto 2007 a rendere noto il suddetto accordo;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;

Considerato che, in relazione alla scarsa disponibilità di terapie specifiche e di medicinali erogabili in regime di esenzione per il trattamento di pazienti affetti da malattia rara codificata di cui al D.M. n. 279/01, si è intervenuti, con decreto n. 2679 del 19 novembre 2009 a definire, tra l’altro, le modalità operative per l’impiego e l’erogazione a carico del SSR dei medicinali classificati in classe C in favore dei suddetti pazienti (comma 3, allegato B del decreto), qualora, a causa delle particolari condizioni di salute, tali interventi terapeutici siano ritenuti indispensabili e privi di alternative terapeutiche da parte dei centri di cura autorizzati facenti parte della rete delle malattie rare ed in assenza dei quali trattamenti potrebbe configurarsi pericolo di vita o un aggravamento dello stato di malattia;

Visti gli esiti delle verifiche sugli adempimenti di piano di cui ai relativi verbali del tavolo tecnico ministeriale congiunto con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza dai quali risulta, con particolare riferimento all’erogazione a carico del SSR di prestazioni di farmaci di classe C ai soggetti con patologie rare, riconducibili alla lettera y) “LEA aggiuntivi”, che la Regione è “adempiente a condizione che la stessa assuma

un provvedimento che attesti l’impegno a non incrementare il numero dei pazienti” che usufruiscono delle prestazioni di cui sopra, rispetto al valore di riferimento rappresentato dal dato disponibile al momento della verifica (n. 50 soggetti nell’anno 2008);

Visto il conforme parere del suddetto tavolo ministeriale rif. Sicilia - DGPROG - 21 gennaio 2010 - 0000012-P reso sulla nota dirigenziale del 4 dicembre 2009 che confermava l’impegno assunto;

Rilevato che il numero dei pazienti che in Sicilia hanno fruito del suddetto livello assistenziale nell’anno 2009, ammonta a complessivamente a 41 ponendosi tale numero all’interno del valore di confronto riferito all’anno 2008;

Ritenuto, pertanto, coerentemente all’impegno assunto in sede di verifica, di riservare l’applicazione delle modalità operative indicate al comma 3 dell’allegato B al citato decreto n. 2679 del 19 novembre 2009, al numero massimo di soggetti con malattia rara codificata di cui al valore annuo di riferimento su base regionale posto come limite dal tavolo ministeriale, avuto riguardo ai pazienti in continuità terapeutica;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, le modalità operative indicate al comma 3 dell’allegato B al decreto n. 2679 del 19 novembre 2009 per l’erogazione di medicinali di classe C per soggetti con malattia rara codificata di cui al D.M. n. 279/01, si intendono applicabili fino al numero massimo di cui al valore annuo di riferimento su base regionale indicato in cinquanta soggetti, avuto riguardo ai pazienti in continuità terapeutica.

Art. 2

Si conferma quanto disciplinato con il decreto n. 2679 del 19 novembre 2009, richiamando le aziende sanitarie provinciali all’obbligo dell’invio semestrale della documentazione e dei dati relativi al monitoraggio delle prestazioni erogate rientranti nella fattispecie di cui all’art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 9 marzo 2010.

GUIZZARDI

(2010.13.998)102

DECRETO 25 marzo 2010.

Autorizzazione alla vaccinazione contro il carbonchio ematico di animali presenti nel territorio di alcuni comuni della Regione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITA' SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;

Visto il decreto 22 giugno 1994, applicativo dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2001, relativo alla "produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza" con cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata in Foggia è stato incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, negli ultimi cinque anni, in Sicilia sono stati accertati focolai di carbonchio ematico nei comuni di Sambuca di Sicilia (AG), Floresta (ME), Aidone (EN), Maniace, Bronte e Randazzo (CT);

Considerato che nei territori in cui si sono verificati focolai di carbonchio ematico, in quelli circostanti ed in quelli epidemiologicamente correlati, sussistono condizioni favorevoli al contagio carbonchioso e, pertanto, occorre sottoporre gli animali recettivi alla malattia a trattamento vaccinale obbligatorio;

Considerato che, trattandosi di zoonosi, è di sommo interesse tutelare la pubblica salute;

Riconosciuta la necessità di attuare obbligatoriamente gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell'ultimo quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché in quelli ritenuti a rischio;

Viste le note prot. n. 8295 dell'8 febbraio 2010; prot. n. 2162 del 12 febbraio 2010; prot. n. 266 del 4 febbraio 2010; prot. n. 787 del 9 febbraio 2010; n. 427/A/M del 16 febbraio 2010, con cui le AA.SS.PP. di Agrigento, Catania, Enna, Messina e Palermo hanno comunicato l'elenco dei territori in cui rendere obbligatoria la profilassi immunizzante nei confronti del carbonchio ematico;

Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1

E' resa obbligatoria la vaccinazione nei confronti del carbonchio ematico degli animali appartenenti alle specie recettive, bovini, ovini, caprini, equini e suini, presenti nei territori di seguito riportati:

A.S.P.	Distretto	Comuni e contrade
AG	Sciacca	Sambuca di Sicilia: contrade San Giacomo, Arancio, Corvo, Mucchetta, Galluzzo, Orto March., Cuvio, Balata, Conserva, Schiavo Morto, Marino, Valli, Cicala, Adragna, Santa Lucia, Santa Barbara, Pilato, Rocco Batt., Risinata, Cannova, Roccarossa, Indovina
		Caltabellotta: contrade Cammauta, Tala S., Pagano, Jungaro, Utine Pizzo, Cagnamastra, Conzo, Intornata
		Sciacca: contrade Misilifurmi, Cirami, Finocchio, Piraneo, Grattavoli, Spagnolo, Seniazza, Guardabasso, Scunchipani, San Bartolo, Plana
		Menfi: contrade Bertolino, Dispensa
CT	Bronte	Maniace: contrade Boschetto, Galatesa, Gelso, Graffida, La Piana, Taiti, Zirilli, Petrosino, Pezzo, Porticelli, S. Andrea, S. Nicoletta, Sambuco, Saracena, Semantile
		Randazzo: contrade Faucera, Flascio, Roccabellia, Ruffina, Cannata, Blandino, Campia Flascio, Chiusa delle Rose, Ficarotta, Martinetto, Murazzorotto, Pezzo Flascio, San Francesco, Scarrata, Sulle
		Bronte: contrade Fioritta, Maggio Salice, Scorzone, Vallenevola
	Giarre	Castiglione di Sicilia: contrade Gaeto, Pilleri
EN	Agira	Agira: contrade Gararai, Carruba, Salice
		Regalbuto: Femmina Morta, Turrichia, Piano Mattino, Sparacogna, Ingallina, Sciaгуana, Guarino
	Piazza Armerina	Aidone: contrade Mendola, Pietrapesce, Gresti
ME	Patti	Floresta: contrade Cocolani, Airò, Piano Grance, Rocca, Mazurco, Acquabianca, Buttarella, Cugna, Vitelleria, Piano Musarra, Magazzino
	Sant'Agata di Militello	Tortorici: contrade Chiuse, Cartolari, Solazzo, Abbadessa, Filicusa, Acquasanta, Buzzarita, Barillà, Mangalavite
	Taormina	Cesarò: contrade Cutò, Casazza, Braconieri, Margiazzi, Bolo Naca, Bolo Fiorentino, Cantonazzo, Scaletta, Pizzituro, Licitro, Scalonazzo, Bufali
PA	Corleone	Giuliana: tutto il territorio
		Contessa Entellina: contrade S. Maria del Bosco, Gorgo
		Chiusa Sclafani: contrade Stazione, Zaffuti
		Bisacquino: contrade La Pignato, Masone, San Biagio, Gilia, Frascini, Portella

Al trattamento immunizzante dovranno essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione, qualora gli stessi non siano destinati direttamente al macello.

Art. 2

E' vietato lo spostamento degli animali appartenenti alle specie recettive fuori dai territori indicati nel precedente articolo 1.

